



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2878 del 30 dicembre 2013**

pag. 1/3

**Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso**

CONVENZIONE

TRA

- domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, (di seguito denominata "Regione"), nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, in forza di quanto stabilito dalla L.R. n.1/97 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del

E

- domiciliato per la carica come in appresso il quale interviene al presente atto in qualità di del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell'Università di Padova con sede in Legnaro – Viale dell'Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 – P. IVA 00742430283 (di seguito denominata "Università") autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del TESAF del

PREMESSO

- che l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari - Regione Veneto - nell'espletare i controlli fitosanitari previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", può avvalersi di collaborazioni scientifiche;
- che la Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale del ha approvato un programma di attività tecniche di sperimentazione fitosanitaria tra le quali è compreso il progetto "Monitoraggio e controllo del mal dell'inchiostro in provincia di Treviso" il cui programma è meglio descritto nell'allegato A1 che ne è parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente scrittura,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

La Regione e l'Università stipulano la presente convenzione ai fini della realizzazione delle attività indicate in dettaglio nel Progetto allegato, collaborano alla ricerca e sperimentazione al fine di realizzare un piano di monitoraggio sulla presenza del mal dell'inchiostro e un piano di interventi endoterapici con prodotti biostimolanti al fine di rafforzare la capacità di reazione delle piante colpite.

ARTICOLO 2 – Realizzazione dell'attività

L'Università provvede alla realizzazione delle iniziative indicate nel Progetto allegato, , prevedendo a tale scopo anche i necessari apporti di professionalità qualificate ed adeguate.

ARTICOLO 3 – Compiti dell'Università

L'Università si impegna ad espletare i compiti, derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, in collaborazione con l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.

Lo svolgimento delle principali fasi operative dovrà garantire il rispetto delle modalità e delle scadenze precisate dal Progetto.

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a redigere una relazione da consegnare, anche su supporto informatico, all'U. Per. Servizi Fitosanitari entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione, in cui andranno riportati i risultati conseguiti.

La relazione sarà accompagnata da un testo di sintesi “summary”, descrittivo delle caratteristiche della prova, delle modalità di svolgimento e dei risultati finali, utilizzabili a finalità divulgative su scritti e/o pubblicazioni editi dall’U. Per. Servizi Fitosanitari.

#### ARTICOLO 5 – Proprietà risultati

I risultati delle attività oggetto della presente convenzione sono da intendersi di proprietà della Regione Veneto e potranno essere utilizzati dall’Università, previo assenso da parte della Regione Veneto – U. Per. Servizi Fitosanitari, con la citazione dei soggetti che vi hanno collaborato.

#### ARTICOLO 6 - Durata

La convenzione avrà la durata di 24 mesi dalla data della relativa sottoscrizione, salvo proroga concordata con atto scritto tra le parti.

#### ARTICOLO 7 – Responsabilità progetto

Il responsabile scientifico del progetto è il Prof. Lucio Montecchio del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) - Università di Padova.

#### ARTICOLO 8 – Modalità di finanziamento e di erogazione

Ai fini della realizzazione dell’attività di cui all’art. 2, la Regione provvede a riconoscere all’Università un contributo per le tipologie di spesa previste dal Progetto, pari a € 25.000,00 onnicomprensive fuori campo di applicazione dell’IVA ex art. 4 DPR 633/1972.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 40% ad avvio dell’attività, come certificata da apposita dichiarazione del responsabile scientifico ;
- 40% al termine del primo anno di attività su presentazione della relazione dell’attività svolta;
- 20% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dell’attività svolta, anche su supporto informatico, e presentazione di richiesta di saldo unitamente alla rendicontazione finanziaria

#### ARTICOLO 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento alle norme previste in materia dalle vigenti leggi regionali e dal Codice Civile.

#### ARTICOLO 10 – Inadempienze e controversie

In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, segnala l’irregolarità, con comunicazione a.r., chiedendone la regolarizzazione entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore a 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dalla convenzione, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.

Ogni controversia che potesse insorgere e che non risulti risolvibile in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

#### ARTICOLO 11 - Responsabilità

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi ed alle persone impegnate nelle attività previste dalla presente convenzione.

#### ARTICOLO 12 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30/06/2003, n. 196 le parti dichiarano di essere a conoscenza circa l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito dei trattamenti automatizzati, o cartacei di dati, ai fini dell’esecuzione del presente atto.

In conformità del D. Lgs indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali e contrattuali

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, nonché gli eventuali ulteriori oneri inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Università.

La presente convenzione, dattiloscritta in n.        fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché di n. 1 allegato (Progetto) parte integrante.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Buttapietra (VR),

REGIONE VENETO  
Unità Periferica per i  
Servizi Fitosanitari  
Il Dirigente

UNIVERSITA' DI PADOVA  
Dipartimento Territorio e Sistemi  
Agro-forestali ( TeSAF)  
Il Direttore